



**I.I.S.S. "CONSOLI - PINTO"**

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore  
Istituto Alberghiero – Tecnico Economico

70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Via Rosatella n°7 - Tel.0804964324 Fax 0804965301 C.F. 93469300722



## **REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle "... scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ...".

Conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza di tutte le sedi dell'Istituto (area cortiliva recintata e non).

### **ART. 2**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare a:

- *Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;*
- *Legge 11 novembre 1975, n. 584;*
- *C.M. 05.10.1976, n. 69;*
- *Legge 689/1981;*
- *D.P.C.M. 14.12.1995;*
- *D. L.vo 30.12.1999, n. 507;*
- *Legge 28.12.2001, n. 448;*
- *Legge 16.01.2003, n. 3;*
- *Legge 31.10.2003, n. 306;*
- *Atti di Intesa Stato/Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.07.03, 16.12.04;*
- *Legge 30.12.2004, n. 311;*
- *Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;*
- *Circolare n. 3/SAN 2005 del 25.01.2005;*
- *Legge Finanziaria 2005;*
- *D. L.vo 09.04.2008, n. 81;*
- *D.I. del 01.02.2001, n. 44;*
- *D. L.vo 30.03.2001, 165;*
- *C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;*
- *O.M. del Ministero della Salute del 28 settembre 2012;*
- *O.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2013;*
- *D. L. del 12/09/2013 n. 104, convertito in Legge con provvedimento del 08.11.2013 n. 128;*
- *Legge 8/11/2013, n. 128.*

### **ART. 3**

#### **FINALITÀ**

Il Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi.

Esso persegue le seguenti finalità:

- a.** far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 novembre 1975



## **I.I.S.S. "CONSOLI - PINTO"**

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore  
Istituto Alberghiero – Tecnico Economico

70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Via Rosatella n°7 - Tel.0804964324 Fax 0804965301 C.F. 93469300722



- n.584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- b.** tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
  - c.** prevenire l'abitudine al fumo;
  - d.** garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
  - e.** fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
  - f.** promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
  - g.** dare visibilità alle azioni promosse nell'ambito del POF, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica;
  - h.** far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);

Con il presente Atto e/o l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si rende promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento non corretto del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

### **ART. 3 DESTINATARI**

Il presente Regolamento è diretto a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne della scuola. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore dell'Istituto e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà dell'Istituzione scolastica.

### **ART. 4 DIVIETO DI FUMO**

- 1.** È stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni dell'istituto.
- 2.** Negli atri e nei corridoi, nella palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato di vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 3.** Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

### **ART. 5 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

- 1.** I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola (art. 4, c. 1 del D.P.C.M. 14/12/1995), sono individuati, con determinazione del Dirigente scolastico (allegato A), all'inizio di ogni anno. Essi restano in carica per l'intero anno scolastico e,



## I.I.S.S. "CONSOLI - PINTO"

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore  
Istituto Alberghiero – Tecnico Economico

70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Via Rosatella n°7 - Tel.0804964324 Fax 0804965301 C.F. 93469300722



- in caso di mancata designazione, rimangono invariati i responsabili nominati nell'anno precedente.
2. In assenza dei responsabili preposti, la vigilanza, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione sono compiute dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori.
  3. È compito dei responsabili preposti:
    - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi;
    - vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
  4. L'incaricato a svolgere le funzioni e i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
  5. I **responsabili preposti** al controllo dell'applicazione del divieto di fumo, individuati dal Dirigente Scolastico, saranno indicati nella opportuna cartellonistica affissa negli ambienti scolastici.
  6. Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.
  7. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
  8. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.

### ART. 6 SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Ai trasgressori del divieto di fumo sarà applicata la sanzione minima di € 27,50 (o € 55,00 quando la violazione è commessa in presenza di donne in gravidanza o bambini fino ai dodici anni) se il pagamento avverrà entro i 15 giorni dall'infrazione.
3. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente Regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
4. Gli studenti e i dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e in osservanza al presente Regolamento, sono soggetti altresì a procedimento disciplinare secondo le modalità e le procedure previste rispettivamente dal Regolamento di Istituto e dalle norme in materia di cui al T.U. n. 297/94 e al D.Lgs. n. 150/2009.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.



## I.I.S.S. "CONSOLI - PINTO"

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore  
Istituto Alberghiero – Tecnico Economico

70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Via Rosatella n°7 - Tel.0804964324 Fax 0804965301 C.F. 93469300722



### ART. 7

#### PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono alla contestazione immediata compilando, in duplice copia, il verbale. Una copia del verbale è consegnata direttamente al trasgressore maggiorenne mentre, se il trasgressore è minorenne essa è notificata (attraverso la segreteria alunni), a mano o con Raccomandata o con PEC, ai genitori o a chi esercita la potestà. La seconda copia del verbale deve essere conservata nell'apposito Registro dei Verbali. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore maggiorenne, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata.
3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

### ART. 8

#### PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione, al pagamento del minimo della sanzione e cioè:
  - a. € 27,50 per la violazione semplice;
  - b. € 55,00 nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
  - c. Il trasgressore è ammesso all'oblazione (art.16 della Legge 24/11/1981 n.689) se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; in tale versamento devono essere incluse le spese di accertamento e notifica. Pertanto si dovrà versare la somma di:
    - € 27,50 euro nel caso di violazione semplice;
    - € 55,00 euro nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
2. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
  - in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);
  - all'Ufficio Postale, tramite bollettino intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Bari, indicando come causale del versamento: Infrazione divieto di fumo - I.I.S.S. "Consoli Pinto" di Castellana Grotte verbale n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_;
  - direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, indicando come causale del versamento: Infrazione divieto di fumo - I.I.S.S. "Consoli Pinto" di Castellana Grotte verbale n. \_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_;
3. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del



## **I.I.S.S. "CONSOLI - PINTO"**

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore  
Istituto Alberghiero – Tecnico Economico

70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Via Rosatella n°7 - Tel.0804964324 Fax 0804965301 C.F. 93469300722



versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

### **ART. 9**

#### **RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE E SCRITTI DIFENSIVI**

- 1.** Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato fatto il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
- 2.** Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente (Prefetto di Bari) a ricevere il rapporto a norma del citato art.17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

### **ART. 10**

#### **MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento ed a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

### **ART. 11**

#### **NORME FINALI**

Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 12**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, con effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili. Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto e viene approvato dagli Organi Collegiali per il corrente a.s. 2020/21.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giuseppe VERNI